



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



1/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

QUESTIONI DI PARTE GENERALE E DI TEORIA DEL DIRITTO PENALE	I limiti del punire come fondamento. Oltre il costituzionalismo penale	1
	<i>Los límites del castigo como fundamento. Más allá del constitucionalismo penal</i>	
	<i>The Limits of Punishment as a Foundation: Beyond Criminal Constitutionalism</i>	
	Massimo Donini	
CUESTIONES DE PARTE GENERAL Y DE TEORÍA DEL DERECHO PENAL	Dal dolo alternativo all'<i>aberratio ictus</i>: critica dell'indifferenza come contenuto del dolo	15
	<i>La indiferencia como contenido del dolo: una crítica desde el dolo alternativo al aberratio ictus</i>	
	<i>From Alternative Intent to Error in Execution: Re-examining Indifference within the Structure of Mens Rea</i>	
	Gian Paolo Demuro	
SISTEMA SANZIONATORIO	L'erta via della ridefinizione giurisdizionale delle pene sproporzionate. Il caso della diffamazione militare	39
SISTEMA SANCIONADOR	<i>El difícil camino hacia la redefinición jurisdiccional De las sanciones desproporcionadas. El caso de difamación militar</i>	
SYSTEM OF SANCTIONS	<i>The Difficult Path towards the Jurisdictional Redefinition of Disproportionate Sanctions. The Military Defamation Case</i>	
	Domenico Notaro	
	Dinamiche evolutive e involutive del fu sistema sanzionatorio: uno schizzo a partire da <i>La recente legislazione penale</i>	62
	<i>Dinámicas evolutivas e involutivas del ya extinto sistema sancionatorio: un esbozo a partir de La recente legislazione penale</i>	
	<i>Evolutionary and Involutionary Dynamics of the Former Sanctioning System: Reflections Starting from La recente legislazione penale</i>	
	Davide Bianchi	

VIOLENZA DI GENERE <i>VIOLENCIA DE GÉNERO</i> <i>GENDER VIOLENCE</i>	El delito de violación desde una perspectiva comparada: entre el modelo coercitivo y el modelo consensual <i>Il reato di violenza sessuale in prospettiva comparata: tra modello coercitivo e modello consensuale</i> <i>The Offence of Rape from a Comparative Perspective: Between the Coercive Model and the Consent-Based Mode</i> María Acale Sánchez	95
	Osservazioni sulla fattispecie di 'femminicidio' (art. 577-bis c.p.) nel contesto della violenza contro la donna: tra aggiramenti dei principi costituzionali, irrazionalità politico-criminale e derive populistiche <i>Reflexiones sobre el delito de 'feminicidio' (art. 577-bis del Código Penal) en el contexto de la violencia contra la mujer</i> <i>Observations on the Case of 'Femicide' (Art. 577-bis of the Penal Code) in the Context of Violence against Women</i> Mariangela Telesca	116
QUESTIONI DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE <i>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL</i> <i>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</i>	Divieti probatori: dove trovarli? Gli screenshots dei messaggi di testo tra corrispondenza e documenti <i>Prohibiciones probatorias: ¿dónde encontrarlas? Las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre correspondencia y documentos</i> <i>Exclusionary Rules: Where to Find them? Screenshots of Text Messages between Correspondence and Documents</i> Riccardo Santostefano	154

QUESTIONI DI PARTE GENERALE E DI TEORIA DEL DIRITTO PENALE

CUESTIONES DE PARTE GENERAL Y DE TEORÍA DEL DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW THEORY ISSUES

- 1 **I limiti del punire come fondamento. Oltre il costituzionalismo penale**
Los límites del castigo como fundamento. Más allá del constitucionalismo penal
The Limits of Punishment as a Foundation: Beyond Criminal Constitutionalism
Massimo Donini
- 15 **Dal dolo alternativo all'*aberratio ictus*: critica dell'indifferenza
come contenuto del dolo**
*La indiferencia como contenido del dolo: una crítica desde el dolo alternativo
al aberratio ictus*
*From Alternative Intent to Error in Execution: Re-examining Indifference
within the Structure of Mens Rea*
Gian Paolo Demuro

I limiti del punire come fondamento. Oltre il costituzionalismo penale*

*Los límites del castigo como fundamento.
Más allá del constitucionalismo penal*

*The Limits of Punishment as a Foundation:
Beyond Criminal Constitutionalism*

MASSIMO DONINI

*Prof. Ordinario di Diritto penale, Università "La Sapienza" – Roma
massimo.donini@uniroma1.it*

COSTITUZIONALISMO PENALE,
LEGISLAZIONE IN MATERIA PENALE

CONSTITUCIONALISMO PENAL,
LEGISLACIÓN EN MATERIA PENAL

CONSTITUTIONALISM AND THE
LIMITS OF THE CRIMINAL LAW,
LEGISLATION ON CRIMINAL MATTERS

ABSTRACTS

Lo scritto intende presentare un manifesto sulla situazione spirituale del sapere accademico, di fronte al dominio di una legislazione penale come strumento di governo, da un lato, e al diritto prodotto attraverso la applicazione giudiziale e processuale, dall'altro. Si evidenzia che la epistème penale di matrice accademica ha sempre rappresentato, nelle sue migliori espressioni, un limite alla legge come strumento di governo, e si è sempre occupata dei limiti, tanto che essi rappresentano il fondamento politico-scientifico della sua vocazione. Ciò ben prima dell'affermarsi del costituzionalismo penale, che costituisce una tappa fondamentale, ma non esclusiva, della elaborazione di quei limiti. Si pongono quindi le premesse culturali per un superamento del puro giuspositivismo "senza fondamenti", o declinato aristocraticamente dalle alte Corti, sia esso basato sulla legge ordinaria, sia su quella superiore.

Este trabajo propone un manifesto sobre la situación intelectual del saber penal académico en un contexto marcado, por un lado, por el predominio de la legislación penal como instrumento de gobierno y, por otro, por la producción del derecho a través de la práctica judicial y procesal. Se sostiene que el pensamiento penal académico, en sus mejores expresiones, siempre ha funcionado como límite frente al uso de la ley como instrumento de gobierno. Asimismo, siempre se ha ocupado de los límites, hasta el punto de que estos constituyen el fundamento político-científico de su vocación. Ello era así ya antes de la consolidación del constitucionalismo penal, que representa una etapa decisiva, aunque no exclusiva, en la elaboración de dichos límites. Sobre esta base, el trabajo sienta las premisas culturales para superar un iuspositivismo puramente "sin fundamentos", incluida su versión más aristocrática, configurada por las altas Cortes, ya se apoye en la ley ordinaria o en una ley superior.

* È il testo, leggermente rivisto, della relazione svolta a Roma, l'11 giugno 2025, al Convegno di Studi e XI Premio Internazionale Silvia Sandano, in onore di Thomas Vormbaum, su *La costruzione del diritto penale come scienza dei limiti. Tra dimensione storica e circolazione dei saperi*.

This article proposes a manifesto on the intellectual condition of criminal law scholarship at a time when criminal legislation is increasingly used as a tool of government, while law is also being shaped through judicial and procedural practice. It argues that academic criminal law thought, at its best, has always served as a limit to the use of legislation as an instrument of government. It has also always dealt with limits themselves, to the point that they constitute the political and scholarly foundation of its vocation. This was already true before the emergence of criminal constitutionalism, which remains a crucial, though not exclusive, stage in the development of those limits. On this basis, the article seeks to lay the cultural groundwork for moving beyond a purely “foundationless” legal positivism, including its more aristocratic version shaped by the higher courts, whether grounded in ordinary legislation or in higher law.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La legge penale come strumento di governo. – 3. In che senso la legge costituzionale è limite e anche fondamento “non originario” del diritto penale. Crisi e risurrezione di un modello. – 4. Necessità di rivedere la subalternità istituzionale della scienza penale a esercizi giudiziari. – 5. In che senso la scienza penale è scienza dei limiti della legislazione. Costruzione vs. interpretazione. – 6. La dimensione più politica della resistenza civile all’abuso della legislazione penale. Una scienza della sussidiarietà. – 7. Il significato storico di una scienza dei limiti.

1.

Premessa.

C’è una linea del pensiero penalistico tedesco, che attraverso Radbruch, Hassemer e la scuola di Francoforte arriva fino a Thomas Vormbaum. Il cuore mi ha portato lì, perché ci sono incontri che danno un senso al tutto e non una logica soltanto. C’è la sistematica, c’è il sistema – una passione mai spenta –, ma alla fine si comprende che solo nella sua critica e nella sua ricostruzione a partire dai limiti è possibile trovare le radici. L’incontro con Vormbaum, in questa dimensione della parte non meramente ordinatrice, ma decostruttiva e critica, è stato per me fondamentale. Al di là del debito personale per le numerosissime traduzioni che ha pensato di regalare a me, ma in realtà a decine di studiosi italiani. Dovrebbero riempire questa aula.

È di questa anima che parliamo oggi, dei limiti come fondamento. Non è solo un concetto, ma una vocazione, una chiamata, un compito.

2.

La legge penale come strumento di governo.

In un convegno dei romanisti dedicato al diritto penale romano con aperture anche contemporanee, una studiosa asiatica, Mariko Igimi¹, ha ricordato qual è stata, tradizionalmente, la concezione della legge penale nell’Asia orientale.

La legge penale è espressione del potere dello Stato, è *uno strumento di governo*. È *lex*, pertanto, e non elaborazione razionale del diritto. Il suo fine è il mantenimento dell’ordine. Si può dire che è una *lex senza ius*.

La contrapposizione tra *lex* e *ius*, che è costitutiva della nostra esperienza giuridica occidentale e nazionale post-illuministica in materia penale, emerge qui platealmente nel titolo stesso della descrizione della situazione asiatica.

Se osserviamo per es. i recenti (plurimi) decreti-sicurezza del governo italiano, dobbiamo prendere atto che questa normativa si colloca in una simile tradizione di pensiero e di azione². Governare attraverso provvedimenti di sicurezza è una invariante politica.

Non si tratta, infatti, di una contingenza dell’attuale politica governativa, è una costante della legislazione penale. Certo, l’attuale esperienza degli ultimi due anni esprime una legislazione penale illiberale spesso contraria allo spirito della Costituzione. Potremmo dire costituzionalmente disorientata. Ma le leggi penali sono sempre state le più autoritarie e illiberali. È vero pure che sullo spirito della legge si può ricordare che Beccaria ammoniva come foriero delle più incontrollabili incertezze il richiamarsi, nell’interpretazione, allo spirito delle leggi.

Si vedrà che cosa c’è di costituzionalmente illegittimo e invece solo di costituzionalmente compatibile³.

Nella nostra identità collettiva il diritto costituzionale penale è oggi una base epistemica e non solo politica. Questo diritto, declinato sempre più su basi giurisprudenziali e giusrazionali, più che testuali, sul terreno dei principi è molto più *ius* che *lex*, è il deposito ermeneutico del diritto penale costituzionale. Esso esprime un insieme di principi destinati a limitare la legge ordinaria. *Nel diritto costituzionale è già contenuta una scienza dei limiti della legislazione penale*. Non è stata scritta da nessun legislatore, e in realtà neppure dai costituenti, se non nelle poche parole dei principi *espressi*.

¹IGIMI (2025).

² Lontani da motivi mazziniani o risorgimentali, dove “pensiero e azione” avevano altri orizzonti, protagonisti, e ideali in un contesto europeo, gli interpreti contemporanei ci offrono con la loro azione politica un pensiero del tutto privo di corale spirito unificante attraverso le leggi. Tanto che la stessa contrapposizione tra *lex* e *ius* è espressione (tra le altre cose) di un frequente distacco valoriale tra legge e diritto.

³ Una panoramica recente in FERRAJOLI *et al.* (2026).

Questa scienza, a base legale, ha contenuti giusrazionali, è espressione di un neocostituzionalismo razionalista, ma oggi è a formazione sempre più giudiziaria, direi elitaria, da quando lo *statu nascenti* del movimento costituzionalista penale ha passato la staffetta alla Corte costituzionale e alle Corti europee.

È in atto così una nuova edizione dell'*aristocrazia penale*⁴, dove la dottrina commenta e insegue, mentre prima ha costruito i contenuti di quel diritto. Si tratta comunque di una oligarchia a impulso processuale ampio quanto ai soggetti, dove le parti, e gli avvocati in particolare, svolgono una funzione determinante.

Noi invece siamo alla ricerca di radici più profonde di una scienza penale dei limiti al punire.

Vogliamo parlare più precisamente dei limiti come fondamento. Non è solo un concetto, ma una vocazione, una chiamata, un compito⁵.

3. In che senso la legge costituzionale è limite e anche fondamento “non originario” del diritto penale. Crisi e risurrezione di un modello.

Questa idea, del diritto costituzionale come scienza dei limiti riflette un indirizzo di pensiero circoscritto, molto più ridotto di quello che è tradizionalmente definibile come orientamento o approccio costituzionalistico al diritto penale in Italia. Perché per l'indirizzo italiano la Costituzione è *fondamento e non solo limite* del diritto penale.

Lo è magari in una *accezione almeno debole*, non forte, ma comunque nei suoi principi è tracciato un volto del diritto penale e dunque della stessa politica criminale⁶.

Si disegnano alcuni tratti positivi e alcuni vincoli. Ciò *appare fondante, ma non è ancora pienamente identitario* per la scienza giuridica penalistica come scienza dei limiti al punire.

Non solo non c'è *lex senza ius*, ma il *ius* precede la *lex*.

Dovremmo dire che i limiti sono fondamento solo dagli anni 70 del secolo passato?

In realtà non è corretto pensarlo. *Ben da prima la scienza penale era scienza dei limiti: ben prima che si pensasse di “costituzionalizzare” tutto, o troppo, il diritto penale.*

E col tempo abbiamo assistito in Europa alla internazionalizzazione del paradigma come modello europeo: è infatti cresciuto un orientamento sovralegislativo delle Corti Edu e della CGUE il quale per molti versi si aggiunge a quello delle costituzioni nazionali.

La *risposta internazionale* è andata verso modelli di controllo critico sovralegislativo, verso una *giuridicizzazione dei diritti fondamentali* e di una serie di principi costituzionali in materia penale.

E dunque non è vero affatto che nella nostra tradizione la legislazione penale sia una *lex senza ius*. Essa è sempre più controllata da molti *iura*.

L'insieme di questi *iura* consente di descrivere un disegno complessivo dei caratteri essenziali dell'illecito penale e della sanzione penale *in chiave deontologica, prescrittiva*. Si tratta dunque della descrizione di regole superiori, di un dover essere che si impone al potere politico.

Tutto il diritto costituzionale, non solo penale, ha questa funzione.

L'indirizzo tradizionale, che ora non sto di nuovo a raccontare e descrivere, è peraltro *fortemente contestato* nelle sue *pretese definitorie generali* da voci importanti che provengono dalle tradizioni penalistiche a noi più vicine, quelle con le quali siamo in dialogo più stretto da decenni⁷.

È in atto da tempo (ma poco commentata e forse misconosciuta) una *certa limitazione del costituzionalismo penale*.

⁴ Il *quivis de populo* può tuttavia seguire, se vuole, i commenti giornalieri che diversi quotidiani e riviste *on-line* di libero accesso dedicano ai temi della giustizia. L'IA accresce, per chi sappia utilizzarla, il livello di informazione personale e collettiva in queste materie. Ciò non rende meno “aristocratica” la decisione vera su leggi e sentenze, ma l'elaborazione del *ius legale* e *giudiziale*, perché attinga ai percorsi anche della dottrina giuridica e a dimensioni più discorsive, necessita che il livello spesso autoreferenziale delle decisioni delle Corti e dei Tribunali si apra a un maggiore dibattito, e che ciò avvenga non “in camera di consiglio”, ma pubblicamente, e dunque nelle motivazioni. In questo caso la dimensione sempre oligarchica del sapere giuridico acquisterebbe una ampiezza più discorsiva, vicina a una “democrazia penale” più ampia.

⁵ Cfr. JHERING (1857)

⁶ Sintesi recente in DONINI (2024) pp. 461-565. V. pure MANES (2023).

⁷ V. le citazioni da DONINI (2024), p. 489 ss.

Se per Naucke⁸ «la Costituzione non contiene la verità sul diritto penale e non ci protegge da gravi errori nella costruzione e nell'utilizzo del diritto penale»⁹, la frequente osservazione di una (tradizionale) scarsa capacità “selettiva” della Costituzione in materia penale conduce spesso a scetticismo o tiepidezza. È così che nel più influente manuale di diritto penale tedesco¹⁰ si afferma che la Costituzione fissa limiti, in negativo, mentre è la prospettiva del penalista a cercare la soluzione migliore¹¹, e che se la Costituzione non opera al livello dei dettagli della dogmatica penale, soprattutto «occorre evitare il pericolo di una costituzionalizzazione illimitata della legge ordinaria»¹². Si afferma quindi da altri studiosi che il diritto penale costituzionale non appartiene al canone dei concetti tecnici stabiliti della scienza giuridica, utilizzando senza una riflessione contenutistica approfondita¹³.

In Spagna, penalisti come Quintero Olivares da tempo ritengono che non sia possibile desumere dalla Costituzione ciò che deve essere punito e quanto debba esserlo¹⁴; secondo Silva Sánchez nella Costituzione non è dato trovare un ordine gerarchico davvero stringente dei beni tutelabili penalmente¹⁵, perché fino a oggi non esiste un concetto costituzionale di reato¹⁶. Afferma Díez Ripollés che la Costituzione non contiene nessun modello penale, né un catalogo di beni giuridici, né una struttura appena iniziale e tanto meno una teoria giuridica del reato¹⁷.

Ovviamente, se nessuno ha “la Costituzione più bella del mondo”, come amano dire i costituzionalisti italiani della Carta del 1948, che pretesa potremo avere di esportare un *modus operandi* costruito su un testo unico? Su un modello “nazionale”? Il paradigma positivista dell'approccio costituzionale italiano lo rende (dai tempi della Teoria generale di Bricola) in scarsa misura esportabile e solo nella misura in cui è stato introdotto *ab extra* nel testo costituzionale quello che non c'era, sovrainterpretandolo e aggiornandolo sistematicamente, sì da sconfiggere il giuspositivismo dichiarato.

In conclusione, a fronte di importanti studi monografici, rapporti internazionali, consuetudini di relazioni accademiche dove si esaltano vicinanze culturali ancorate a temi quali principi costituzionali, bene giuridico, politica criminale orientata in senso costituzionale e garantista, rimane il fatto che *i principali manuali di parte generale in lingua tedesca, spagnola*, ma anche più tradizionalmente *francese e inglese*, dove viene rappresentata l'identità scientifica (o se vogliamo disciplinare) del diritto penale, sono costruiti su un orientamento costituzionalistico appena abbozzato, neanche lontanamente comparabile con quello italiano.

Si consideri questo dato: il fatto che il 90% delle leggi sia forse costituzionalmente conforme, non significa che sia una legislazione espressiva di una società giusta. Riporre tutte le nostre speranze e visioni di giustizia in un testo costituzionale è dunque limitante, espressione della pochezza argomentativa e culturale dei giuristi tecnici. È una forma di tecnicismo giuridico che non appena assume connotati critici si risolve del resto nel suo contrario, cioè in espressioni di giusnaturalismo critico. E non è un bene che il “pensiero critico” si sviluppi soltanto inseguendo le argomentazioni delle Corti.

Pertanto, le ragioni dei penalisti tedeschi e spagnoli appena ricordate non sono peregrine. Le Costituzioni sono compatibili con applicazioni politiche illiberali.

Ed esattamente per questo che il compito del ius, distinto dalla lex, è di sapere andare oltre lo stesso diritto costituzionale.

Il limite principale della nostra evoluzione è che è di tipo aristocratico-giudiziario: nasce dai processi, e dunque da una dialettica non accademica, ben più aperta delle politiche interpretative ispirate dalla sola dottrina. Tuttavia, resta un modello *istituzionale*, di una istituzione che non è veramente aperta, o il prodotto di un collettivo di pensiero, perché tende a tenere

⁸ Studioso liberale e certo garantista per formazione e indirizzo politico-criminale. In traduzione italiana si veda il suo straordinario DONINI e PAVARINI (2011), p.79 ss. V. pure NAUCKE (2000b); NAUCKE (1999); NAUCKE (1982), p. 525 ss.; e altresì NAUCKE (1985); NAUCKE (1995), p. 483 ss.; NAUCKE (1998), p.95 ss.; NAUCKE (2000a), p. 393 ss.

⁹ NAUCKE (2002), § 2/99. Lo ricorda anche JAHN (2016), p. 85.

¹⁰ ROXIN e GRECO (2020) § 7/85k-p.

¹¹ ROXIN e GRECO (2020) § 7/85l.

¹² ROXIN e GRECO (2020) citando KUHLEN (2006), p. 74 ss. In particolare, sull'utilizzo del principio di proporzione, si sostiene che sia da impiegare con cautela, essendo capace di fungere da grande livellatore di ogni pensiero teorico, perché esso contiene la «tendenza a dissolvere la parte generale in un complesso di singoli prodotti che sono specifici dell'orientamento equitativo a determinate fattispecie»: ROXIN e GRECO (2020) §7/85n, con altri richiami conformi.

¹³ JAHN (2016), p. 65.

¹⁴ QUINTERO OLIVARES (2004), p. 145.

¹⁵ SILVA SÁNCHEZ (2010), pp.113, 273 ss.

¹⁶ SILVA SÁNCHEZ (2018), p. 46.

¹⁷ DÍEZ RIPOLLÉS (2003), p.181 ss.

sotto tutela giudiziaria i destinatari della legge: c'è una Corte che alla fine decide per tutti e chiude spesso il dibattito, nato da un contesto che "attende" decisioni ermeneutiche, invece di restare sempre aperto alla elaborazione di nuovi paradigmi.

4.

Necessità di rivedere la subalternità istituzionale della scienza penale a esercizi giudiziari.

Ma noi non ci possiamo qui limitare a descrivere un tratto di tipo istituzionale, delegato alle opzioni di qualche giudice supremo nominato o eletto quasi per caso. Il controllo di costituzionalità affidato a giurisdizioni superiori tanto selezionate resta espressione di un diritto penale aristocratico, o se si preferisce organizzato da caste di giuristi.

Il giudizio non deve sorprendere, perché il discorso deve oggi essere collocato in un quadro istituzionale diverso e nuovo. C'è una accentuata organizzazione verticistica delle Corti superiori. Verso il basso, invece, una sorta di burocratizzazione esasperata di una giurisprudenza che deve essere rapida ed efficiente. Questo dato accentua una spinta verso un decisionismo di vertice che depotenzia lo sviluppo dei contrasti sincronici positivi. *Il modello della prevedibilità del diritto*¹⁸ ha sicuramente vantaggi per il consociato, ma potrebbe favorire un appiattimento giurisprudenziale acritico: un affidamento "sicuro" alla IA che ha già inventariato la maggior parte delle soluzioni pre-date.

Tutto lo sforzo dei giuristi di affidare alle Corti superiori il verbo finale, la definizione dei limiti, rimane nel quadro di una aristocrazia che in Italia non sa neppure esprimere il pluralismo di una *dissenting opinion*. I dissenzienti sono solo le parti, masse di avvocati ciarlieri in udienza, ma tacitati per sempre da una sentenza definitiva.

Senonché *compito della scienza* non è, e *non è mai stato*, di circoscrivere il proprio ruolo a sostenere questioni giudiziali.

Questa è *solo una parte* ermeneutica dell'orizzonte.

Se la scienza è conoscenza falsificabile di una intera materia o suoi istituti, non può limitarsi a collaborazioni interpretative.

Né il suo compito è di elaborare a forza contenuti nuovi di principi costituzionali che alterino progressivamente il diritto costituzionale, affidando alla magistratura tutto il potere definitorio finale di quei limiti. Vediamo del resto ogni giorno quali freni di equilibrio politico condizionino (inevitabilmente) la Consulta.

Compito della scienza penale è elaborare nuove interpretazioni, certo, ma anche costruire idee, principi, valori, paradigmi che non si possono ridurre al perimetro concettuale di un testo e che spaziano nella cultura politica, in quella generale, nelle discipline extragiuridiche, per attingere a *progressi di conoscenze non predefinite da regole*.

Neppure possiamo passare la vita professionale e soprattutto di ricerca a pensare di diventare *influencer* o a occuparci solo di interpretazione di sentenze. Questo profilo, quello dell'efficacia del nostro impegno, è del resto solo un momento, un aspetto della vita dello studioso che abbia anche vocazione di impegno civile e non riduca la sua attività a una sorta di pandettistica penale.

Il momento della critica e dell'impegno civile, e anche quello dell'ermeneutica, resta dunque un aspetto importante, ma *non certo l'unico dell'attività di una disciplina che si colloca comunque nel segno della costruzione dei limiti punitivi*.

Oggi occorre che parliamo dell'apporto del sapere accademico alla costruzione dei limiti. Non tratto dunque dell'apporto del diritto giurisprudenziale costituzionale o ordinario a formazione istituzionale, ma di quello della scienza accademica.

Per molto tempo sembrava passato di moda, e i penalisti hanno cominciato a studiare e commentare solo l'attività dei giudici: commentatori di sentenze. Realisti americani. Il diritto è ciò che decidono o decideranno i giudici.

Credo che sia venuto il tempo di riappropriarci di un ruolo diverso, ma che è sempre stato nostro.

¹⁸ Sul principio di "riconoscibilità" della legge penale, oltre a C. cost., n. 364/1988, § 17, v. DE FRANCESCO (1996), pp. 32 ss., 48 ss.; ROTOLO (2018), p. 55 ss.; DONINI (2020). In seguito, v. in particolare i principali lavori monografici degli autori che hanno poi contribuito anche al recente quaderno DONINI *et al.* (2025); PERRONE (2019); A. GALANTE (2021); SANTANGELO (2022), *passim*; De BLASIS (2023), *passim*; DAMOSSO (2022), *passim*; RECCIA (2020), *passim*; MASSARO (2021), *passim*.

5.

In che senso la scienza penale è scienza dei limiti della legislazione. Costruzione vs. interpretazione.

Lex vs. ius.

Se osserviamo l'evoluzione delle *parti generali* del diritto penale, vediamo chiaramente che l'apporto della scienza penale è stato non sempre, ma molto spesso, e a mio avviso in misura prevalente, di costruzione di limiti al potere punitivo: capire il dolo e i motivi a delinquere va benissimo, ma per delimitare e contrastare l'incidenza di spinte espansionistiche settoriali o generali. Si è costruito sempre anche per limitare il potere legislativo, fosse questo lo scopo consapevole o meno, almeno dai tempi che fanno seguito alla stagione illuministica e ancor più nel Novecento.

Occorre osservare il quadro, non le singole ricerche, non le singole teorie che ci possono dividere.

Teorie dell'azione, anche se solo negative (= ciò che azione non è), bene giuridico, delimitazione garantista dell'imputazione causale, il nesso di rischio, concezioni volontaristiche del dolo e non oggettivistiche della colpa, le formule di Frank, critica all'uso ermeneutico-manipolatorio delle fattispecie in funzione di lotta ai fenomeni generali, estensione delle ipotesi di non punibilità e di inesigibilità. E poi: le concezioni restrittive d'autore, la delimitazione delle posizioni di garanzia, l'invenzione dell'esigenza della motivazione della legge, la ricerca di nuove forme di *drafting* legislativo, cioè di scrivere le leggi (si pensi al modello dello Statuto di Roma e degli *elements of crimes*), la trasformazione dei principi costituzionali da criteri di indirizzo politico a parametri dimostrativi (è successo per l'offensività, deve accedere per l'*ultima ratio*, distinguendo fra *ultima ratio* e sussidiarietà), la spinta verso l'ingresso di più saperi empirici nel controllo dell'*output* delle leggi, l'elaborazione del grande universo della società dei diritti che si esprime nelle scriminanti (un capitolo dove si respira libertà come in nessuna trattazione giuridica extrapenale), l'idea che le cause di giustificazione non sono un momento giudiziale di verifica a tavolino, *ex post*, di una sorta di qualificazione del fatto come antigiusuridico, non sono regole filo-istituzionali, giudiziarie, ma sono regole di condotta operanti *ex ante*, al tempo della condotta, sono regole (di condotta) per il cittadino, non per il giudice. L'elaborazione delle categorie del rischio consentito e del punto di vista *ex ante*, i criteri del *ne bis in idem* sostanziale, la costruzione della *abolitio criminis* parziale, etc.

E poi sul terreno delle sanzioni, la progressiva presa di coscienza che il sistema sanzionatorio, il meno scientifico dei territori legislativi, ha costante bisogno di attenzione critica: la elaborazione dei finalismi della pena in funzione di umanizzazione, risocializzazione, decarcerizzazione. Criteri finalistici di riduzione delle pene carcerarie, *extrema ratio in executivis* (qui sì che è dimostrativa!), analisi comparata dei criteri di deflazione, via via fino alle ipotesi riparatorie in senso lato, la riparazione quale nuova base commisurativa diversa dal raddoppio del male passatista e rimproverante, la pena naturale etc.

Ancora: tutta l'elaborazione di principi oltre le norme costituzionali scritte, la politica dell'interpretazione che, a base ora ermeneutica, ora giusrazionalistica, ha allargato l'intero territorio dei vincoli (non solo dei limiti) costituzionali; la lotta contro alla responsabilità oggettiva in funzione di una responsabilità colpevole, la elaborazione delle scusanti. l'attenzione costante ai pericoli di strumentalizzare le persone mediante pene o fattispecie orientate in senso antiumanistico. I rischi dell'esclusione. L'umanesimo penale.

È questo un deposito e un'eredità culturale che precede e accompagna una scienza dei limiti a contenuto costituzionale. È identitario, riguarda l'essenza dell'attività dei penalisti sulla parte generale.

Non solo. Compito della scienza è fare vedere, ma ad un tempo orientare le evoluzioni del sistema, la cui presa d'atto necessariamente influirà sull'attività legislativa. Certo è tutt'altro tipo di influenza rispetto a quella massmediatica quotidiana. Se si sviluppano istituti legati alla *non punibilità e al non punire*, a interi settori dove lo scopo dell'intervento non è di castigare i colpevoli, ma neutralizzare i rischi e risolvere questioni di post-fatto, queste *scoperte* possono davvero avere conseguenze sulla consapevolezza di nuove forme di limiti all'intervento penale.

Se si costruiscono, tra *scoperte e invenzioni, nuove categorie* in funzione restrittiva della punibilità, capaci di veicolare nuove ermeneutiche, anche questo è compito strettamente scientifico, non meramente applicativo. Che siano (in passato) le posizioni di garanzia, il reato impossibile e l'esiguità, o la misura soggettiva della colpa, e (più di recente) il rapporto di rischio,

la causalità della colpa, il *ne bis in idem* sostanziale, sono tutti risultati costruttivi interni a una scienza dei limiti del punire.

E poi lo stile narrativo, l'apertura alla cultura generale non giuridica, la libertà nel genere letterario: ma scherziamo a prendere come paradigmi argomentativi le sentenze? Quelle sono solo una parte del diritto come *interpretatio*. La loro lettura è spesso una sofferenza, perché il tecnicismo ha soffocato ogni piacere stilistico.

Ciò detto, va ricordato che *l'interpretazione non è la parte più scientifica della nostra attività*¹⁹, che è fatta di storia, comparazione, analisi statistiche, criminologiche, valutazioni dell'*output* e cultura generale. L'interpretazione è ciò che fanno avvocati e magistrati in relazione ai casi, che svolgono compiti di applicazione del ius e non di sua ricostruzione generale. Anzi. Quanto più la magistratura diventa dottrina e compie ricostruzioni generali, tanto più si avvicina ai *limiti della divisione dei poteri*: perché le sue elaborazioni hanno valore prescrittivo e non conoscitivo, ma se è generalizzante deve persuadere come la dottrina, non può comandare.

Dunque, c'è un deposito di elaborazione scientifica che è tutto concentrato sui limiti del punire senza che si possa pensare che sia una "deduzione ermeneutica" da regole sovralegislative, per lo più, del resto, non espresse o non scritte.

La nostra valutazione cambia se passiamo dalla parte generale alle singole incriminazioni, *la c.d. parte speciale e ancor più la legislazione complementare*.

Perché è questo, innanzitutto, il terreno dell'interpretazione.

Orbene, l'interpretazione delle singole fattispecie non è, come detto, una attività eminentemente scientifica.

È un atto di collaborazione o di resistenza critica a programmi di governo, a programmi di tutela, e all'uso di armi (le singole sanzioni minacciate) – la parte speciale come un'armeria – per prevenire anche fenomeni e non solo per applicare una pena proporzionata a comportamenti lesivi.

Qui si nascondono le insidie più rilevanti e risulta spesso difficile l'attività di contenimento.

Il commento al delitto di peculato non potrà non evidenziare anche la sua massima estensione regolativa, non solo quella minima. Come fa a svolgere solo compiti di limitazione di una legge che deve essere applicata? Perché il diritto penale è garantista, ma non è fesso. È in primo luogo minaccia e applicazione di sanzioni. Che sono armi politiche contro il delitto, come scriveva Beccaria. Chi fa ermeneutica, se non tradisce il paradigma deduttivo del sillogismo, e quindi un programma di governo, ne è coinvolto pienamente. Siamo nel territorio della *lex* e la sua ricollocazione nel ius, salvo il momento storico-comparato e sistematico ricostruttivo, esige un diverso impegno critico, assai più circoscritto.

Ed è qui che il raccordo con la parte generale attende impegno quotidiano. La dimensione scientifica ritorna tuttavia a dominare l'attenzione, se le singole fattispecie sono collocate in un complesso sistematico di disciplina, la cui conoscenza e organizzazione culturale appartiene alla costruzione di un sistema che è struttura di pensiero politico-giuridico e non solo tecnica: la individuazione dei limiti ritorna così a dominare il campo almeno sul fronte di una razionalità di sistemi e sottosistemi che sono isole e arcipelaghi della frammentarietà²⁰, non derivate punitive in libera espansione politica.

Perché *parte speciale e leggi complementari* sono territori insidiosi e diversi: la prima sembra tradizionalmente oggetto di studio accademico, mentre le leggi speciali sono state più spesso, nel recente passato, affidate alla magistratura o a competenze specialistiche lontane dall'impegno accademico. E qui le espansioni verso un diritto penale di lotta sono state prevalenti.

Se poi l'interprete ha responsabilità di gestione processuale, come magistrato o avvocato, necessariamente resta avvinto in logiche applicative che devono sempre affrontare i conflitti fra autori, vittime, società. Per questi motivi, *l'interpretazione e l'applicazione sono momenti distinti*.

La prima è più spesso anche solo dottrinale, la seconda è avvincente nella evoluzione ermeneutica delle fattispecie e dei casi, che è irriducibile al modello illuministico della *applicatio sine interpretatione*.

La ricerca della *interpretatio stricta*, della riduzione ermeneutica dei testi, è operazione che vede necessariamente una dialettica permanente con le esigenze della prassi, con la politica dei media, dei governi. Solo gli innesti continui di riflessioni di parte generale anche relative

¹⁹ Lo diceva già JHERING (1989), p. 7.

²⁰ Per queste immagini della frammentarietà v. ancora VORMBAUM (2011b), p. 51 ss.

al sistema sanzionatorio, possono assicurare all'interprete di conservare la sua *mission* di costruttore dei limiti.

6.

La dimensione più politica della resistenza civile all'abuso della legislazione penale. Una scienza della sussidiarietà.

Veniamo adesso all'aspetto più politico e critico della scienza penale come scienza dei limiti. Qui il discorso si sposta dal diritto come disciplina di conoscenze alla *jurisprudence* come ruolo sociologico dei suoi componenti accademici e non. Dalla scienza-disciplina alla scienza-soggetto. Chi fa parte di associazioni di studiosi o della AIPDP, oppure dell'organizzazione di riviste impegnate (non semplicemente nella selezione "scientifica" dei prodotti, ma) nelle questioni della giustizia, è direttamente coinvolto in questo discorso.

Ci sono vincoli superiori per un impegno ermeneutico a trasformare le incriminazioni da armi contro gli autori a programmi di tutela coordinata e dialogica, non guerra contro il malvagio.

Perché la scienza, senza boicottare l'impegno della legislazione per la protezione di diritti e vittime, è sempre stata un grande movimento di riduzione delle passioni punitive? Perché la *lex* è strumento di governo (§ 1 *supra*). Non solo di questo governo, ma di tutti i governi. In questa presa d'atto risiede un *carveat* che riguarda ogni prodotto accademico di ricerca dei giovani in formazione o che fanno carriera. Ricerche che devono sempre collaudare l'ipotesi che le leggi che commentano esprimano strumenti di governo anziché prodotti del pensiero, della cultura e dei saperi, siano molto politica e poco razionalità dell'umanesimo e della civiltà del diritto. La "scientifizzazione" delle leggi è dunque un'operazione ambigua perché a distanza di anni uno sguardo realistico potrebbe illuminare di una luce diversa il significato storico e metodologico delle ricerche.

C'è un assunto di Thomas Vormbaum, scritto qualche anno fa, che nella sua lapidarietà descrive una realtà internazionale: "so viel Strafrecht war nie"²¹. Non c'è mai stato così tanto diritto penale.

È illustrato meglio in alcune sue pagine che ho riassunto in uno studio recente²², senza dimenticare che di espansione del diritto penale e di inflazione penale si parla dai primi del Novecento²³.

È qui importante ricordare che, da prospettive differenti, parimenti liberali, ma una retribuzionista, e l'altra a orientamento costituzionale, Wolfgang Naucke e Thomas Vormbaum rispettivamente, hanno già da tempo immaginato la scienza penale come scienza dei limiti del punire, una "Strafbegrenzungswissenschaft".

Naucke critica l'uso politico della legalità in chiave preventiva ed espansiva, espressione di una cultura illuministica non kantiana, ma appunto affidata alle istanze della pura prevenzione e quindi alla strumentalizzazione della persona per finalità estranee a giudizi di merito, distanti da una aderenza retrospettiva al puro fatto illecito commesso²⁴. La sua *pars destruens* è peraltro di grande efficacia corrosiva²⁵.

In questa lettura, un vero limite all'espansione dei confini del penale è rappresentato dalla *depoliticizzazione dei fini della pena*. Anche in Naucke, come per molti altri esponenti della dottrina tedesca, questa valutazione politico-criminale *non ha una base costituzionale*.

Invece, l'esigenza di assegnare al diritto penale uno strumento efficace di delimitazione della sua inusitata espansione *su basi anche costituzionali* è presente nell'opera di Thomas Vormbaum²⁶.

Vormbaum assume da Naucke l'idea che occorra una disciplina finalizzata a occuparsi dei limiti del diritto penale²⁷, ma sviluppa autonomamente l'idea di una *scienza dei limiti del*

²¹ VORMBAUM (2003), 703.

²² DONINI (2024), p. 498 ss.

²³ DONINI (2024), p. 13 ss. con i richiami opportuni.

²⁴ Cfr. i lavori di Naucke citati a nota 8.

²⁵ Cfr. NAUCKE (2011) p. 79 ss.

²⁶ I lavori di traduzione dall'italiano al tedesco condotti da T. Vormbaum in quell'arco di tempo, e fino ad oggi, sono straordinari, sia per qualità e sia per quantità. Tutta la penalistica italiana deve essergli riconoscente. Basti vedere le pubblicazioni curate nelle collane *Rechtsgeschichte und Rechtsgeschehen* (compresa quella dei *Kleine Schriften*) del LIT Verlag.

²⁷ NAUCKE (1993), p.137 ss.; NAUCKE (1998), pp. 263 ss., 271; NAUCKE (2010), pp. 415 ss., 442 s.

punire (“*Strafbegrenzungswissenschaft*”)²⁸: una scienza dei limiti della pena, o del potere punitivo, una scienza che si occupi soprattutto, se non esclusivamente, dei principi e dei criteri per circoscrivere la potestà punitiva, nel segno della sussidiarietà dei beni e dell’*extrema ratio*, che dovrebbero essere da sempre al centro di una scienza della legislazione limitativa, proprio in quanto sussidiaria. Ma come sappiamo l’*extrema ratio* è abbandonata allo statuto di “principio informatore”, di politica criminale, ad uso argomentativo, non giustiziabile, ed è diventato una sorta di racconto natalizio nella narrazione dei penalisti.

Un vero manifesto è il suo “*politisches Strafrecht*” pubblicato nel 1995 nella *ZStW*.

Il c.d. diritto penale moderno, secondo Vormbaum, ha una sua continuità plurisecolare nel segno di *cinque caratteri fondamentali*: materializzazione (interventi energici, colmare le lacune, i c.d. vuoti di tutela), flessibilizzazione (prevalso lo scopo sul diritto: l’utile sulla giustizia, tutto si può piegare verso il risultato perseguito), moralizzazione, soggettivizzazione, e infine funzionalizzazione (leggi di lotta).

In questa direzione il ruolo del *bene giuridico*, dalla sua fondazione²⁹ in poi, è da leggere in chiave espansionistica, non limitatrice. In Germania la legislazione repubblicana è in continuità con quella nazionalsocialista (per es. la costruzione soggettivistica del tentativo, il doppio binario). Sul piano legislativo, dagli anni ’70 ci sono state solo leggi di lotta o ispirate a bisogni di tutela. Oltre 200 riforme dal codice penale del 1871, di cui oltre 180 negli anni della Repubblica federale³⁰.

La critica alla prevenzione generale è decisiva nel programma di Vormbaum: la giustificazione del diritto penale orientata allo scopo ha aiutato l’idea dell’*ultima ratio* solo in una certa misura, in chiave di umanizzazione e differenziazione del sistema sanzionatorio. È invece proprio la tendenza al risultato che ha portato a una notevole espansione della responsabilità penale e non ha creato la limitazione desiderata. Questo sviluppo è visibile sin dalla fine del XIX secolo — spesso dimenticato — e non solo negli ultimi 20-30 anni³¹.

Il fatto che la maggior parte dei reati siano di pericolo dimostra che la prevenzione contribuisce a determinare la struttura della maggior parte degli illeciti nel diritto penale odierno³².

7.

Il significato storico di una scienza dei limiti.

Il carattere eminentemente politico della legge penale, non solo quanto alle sanzioni, ma anche nella costruzione dei precetti in organizzazioni normative di linee di intervento (preventive, amministrative, processuali, penali) per contrastare fenomeni generali, destina lo studioso al controllo critico di tutti gli abusi immanenti ad eccessi di prevenzione generale. Questo controllo è parte della vita di studio perché nello statuto epistemico del sapere penalistico ci sono fonti sovralegislative e conoscenze storico-comparate, oltre al collaudo di saperi empirici, che fanno per vocazione del penalista l’esponente di un contropotere critico, e non semplicemente un interprete³³. È questo un destino giusnaturalistico? Il lettore risponda come preferisce a questo interrogativo. Il diritto naturale ha rappresentato nella storia un antidoto a ogni eccesso giuspositivo, ma è dubbio che sia stato così efficace, sul piano politico, quanto invece lo sono oggi i diritti fondamentali, che ne ereditano la funzione secondo un giusrazionalismo storicizzato. C’è quindi una chiara dimensione storicistica e non sovratemporale, di questi stessi limiti.

Sul versante della episteme, e non del ius naturale, l’obiettività descrittiva e avalutativa

²⁸ VORMBAUM (1995), pp. 734 ss., 744 ss.; VORMBAUM (2003), p. 703 ss.; VORMBAUM (2011b), p. 51 ss., poi anche in VORMBAUM (2018b), p. 145 ss.; i saggi in VORMBAUM (1999) (e nella 2. Aufl. del 2018). Cfr. anche DONINI (2014), pp. 48-62.

²⁹ BIRNBAUM (1834).

³⁰ VORMBAUM (2013), p. 388; VORMBAUM (2018b), p. 23 ss.

³¹ FRANK (1898), p. 733 ss., p. 737; BELING (1908, 1978), p. 152: «Il numero di reati la cui realizzazione è punibile è aumentato enormemente. Le vere e proprie “leggi penali” — che richiedono un atto colpevole e un’espiazione proporzionale — oggi non si contano più; c’è un vero e proprio diluvio di leggi penali e ogni anno ne arrivano di nuove, tanto che la denuncia di un eccesso di potere penale dello Stato è sorta non senza ragione». Cfr. le 800 pagine delle “Leggi complementari al codice penale del Regno d’Italia”, Vallardi, Milano, 1889. Nei saggi di Vormbaum sulla *Storia del diritto penale moderno* è ben evidente il trend: VORMBAUM (2018a), p. 9 ss.

³² Non approfondisco qui l’ulteriore sviluppo della ricerca di Vormbaum nel segno di una rilettura delle leggi penali come leggi costituzionali: VORMBAUM (2018c), p. 53 ss. Per un ampio commento v. FERNASARI (2018), p. 9 ss.; e DONINI (2018), spec. p. 14 ss., e la letteratura richiamata in DONINI (2024), p. 501 ss.

³³ Cfr. già quanto detto in *Democrazia penale e ruolo della scienza*, relazione al Convegno dell’Ass. Bricola, Bologna, 5-6 febbraio 2004, su “Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale”, pubblicato in INSOLERA (2005), pp. 27-40.

del modello naturalistico di scienza appartiene agli ideali del primo Novecento. Essi entrano anche oggi nell'attività scientifica come una sua componente, senza dubbio. Ma non possono certo contribuire in misura sufficiente a quel duplice compito di legittimazione e di delegittimazione che le fonti superiori assegnano al giurista. La scienza giuridica non è solo descrittiva e avalutativa³⁴.

Noi, infatti, non siamo destinati alla mera legittimazione del sistema, ma anche alla sua possibile delegittimazione.

Sono due poli dialettici della nostra cattiva coscienza: non collaborare mai a produrre un esito detentivo che diventi una sorta di Zyklon B, non collaborare a perdite di diritti ingiustificabili.

Oggi siamo meno liberi dall'universo normativo non perché ci sia troppo penale (fatto vero, del resto), ma perché tutto è più normato. Gli spazi liberi dal diritto sono sempre più esigui. Inevitabile che il momento punitivo ne risulti a sua volta esaltato o accresciuto.

È vero, allora, che il discorso non appare solo circoscritto alla penalità. I limiti devono essere ricostruiti sull'intero ordinamento: ciò che del resto è evidente a ogni iniziativa di depenalizzazione, che se non riesce è perché la sussidiarietà è una risposta che non può essere data solo dal penalista.

L'idea di una scienza della sussidiarietà quale compito collettivo, di cui in un libro di vent'anni fa³⁵ ho immaginato alcune declinazioni attraverso i percorsi della *motivazione della legge* e di *verifiche anche empiriche di legittimità sui programmi legislativi*, appare oggi meno distante dalla realtà: *lo stesso giudizio di proporzione* (che è però soprattutto un giudizio di "sproporzione", un limite, più che un fondamento positivo) si accresce di saperi empirici e verifiche, che oggi la Corte costituzionale tiene presenti nel sindacato ordinario di legittimità, sì che un modello pensato per la scienza può diventare momento di verifica costituzionale³⁶.

Ma prima è venuta quasi sempre la riflessione scientifica, non orientata, in quanto tale, a una politica di governo, ma a delimitare le diverse politiche co-esistenti nella legislazione.

L'idea che i limiti siano fondamento non coincide con la visione tradizionale della Costituzione come fondamento del diritto penale. Questa è solo una parte del discorso, come abbiamo spiegato.

Il vero nucleo concettuale è che l'attività scientifica si è sempre occupata di costruire un ius come limite della lex. È un destino epistemico, ma politico ad un tempo, che precede lo stesso orientamento costituzionale, anche senza volere risalire all'Antigone di Sofocle. Ad esso si è aggiunto il diritto costituzionale penale come ulteriore e distinto prodotto di una scienza dei limiti. Ma infine il ruolo della scienza quale limite investe anche la dimensione sociologica dei suoi esponenti di fronte a continue espressioni di una legislazione come strumento di governo.

Ci ritroviamo così a *comprendere forse per la prima volta che l'elaborazione dei limiti è fondamento epistemico di una intera disciplina*. Chi intende occuparsi del commento del codice della città farà soprattutto interpretazione, o sistematica, e anche l'interpretazione costituzionale diventa neotecnicismo se non attinge linfa nuova dagli studi accademici liberi. Bisogna tuttavia che il loro sviluppo sia incrementato, superando facili ripetizioni di vecchi stili, dogmi, e principi di autorità che sono il contrario del metodo scientifico. Ecco che la falsificazione possibile anche di schemi di analisi pensati ai primi del Novecento, e poi ripetuti fino ai nostri giorni, è segno della vitalità della disciplina, non di irricorrenza verso i Maestri.

In questo bellissimo destino di anticipazioni e scoperte, invenzioni, organizzazione di cultura, noi non siamo la Corte di Cassazione, non siamo le Camere penali. Non siamo neppure i commentatori della Corte costituzionale. Noi siamo l'Accademia. Riappropriamoci del nostro ruolo, che è grande e luminoso³⁷.

³⁴ Sul suo statuto epistemico v. il cap. 15 di DONINI (2026), pp. 131-148. Il carattere necessariamente anche (ma non solo!) "politico" in senso alto della scienza giuridica si contrappone spesso alle politiche della legislazione. Non le interpreta semplicemente. In questo non ci devono essere ambiguità e falsi neutralismi. Però ciò non elimina i numerosi aspetti descrittivi, informativi, di organizzazione di costanti di pensiero, pur storicamente collocati, propri del sapere di matrice accademica. Per un dialogo e confronto sul tema di una scienza giuridica non solo descrittiva, ma anche prescrittiva, cfr. DONINI (2020), pp. 395 ss., 397 ss.; e le diverse posizioni di PULITANO (2015), p. 4282 e FIANDACA (2022), p. 77 ss.

³⁵ DONINI (2004), 85 ss.

³⁶ Una innovazione molto importante, introdotta di fatto, senza troppe declamazioni e in realtà distaccandosi dai percorsi tradizionali della proporzione, che erano più vincolati all'idea dello scopo (teleologia) che non all'attenzione a verifiche empiriche (orientamento alle conseguenze). Ampi richiami in DONINI (2003a), pp. 141-183, anche in DONINI (2003b), pp. 115-161.

³⁷ Certo ciò richiede che ci prefiggiamo di costruire percorsi, anche concreti, programmi di riforma, diversi dalle razionalizzazioni interne a un universo di sole norme, inferiori o superiori che siano, oltre dunque il normativismo integrale del giurista tradizionale, anche se educato al costituzionalismo. La norma giuridica, infatti, non si fonda su se stessa.

Bibliografia

BELING, Ernst (1978): *Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht* (Leipzig, 1908), (Aalen, Scientia Verlag)

BIRNBAUM, Johann Michael Franz (1834): “Ueber das Erforderniß einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens“, *Archiv des Criminalrechts*, pp. 149-194

DAMOSO, Francesco Maria (2022): *Il vincolo del precedente tra sentenza di legittimità e massimazione* (Torino, Giappichelli)

DE BLASIS, Silvia (2023): *L'intellegibilità come misura oggettiva di prevedibilità della norma penale* (Napoli, Jovene)

DE FRANCESCO, Giovannangelo (1996): “Il principio della personalità della responsabilità penale, nel quadro delle scelte di criminalizzazione”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 1, pp. 21-74

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis (2003): *La racionalidad de las leyes penales* (Madrid, Trotta)

DONINI, Massimo e PAVARINI, Massimo (eds.): *Sicurezza e diritto penale* (Bologna, BUP), pp. 79-89

DONINI, Massimo (2014): “Garantiestrafrecht und Generalprävention. Ein unausweichlicher Gegensatz des zeitgenössischen Strafrechts? Annäherung an die “Strafbegrenzungswissenschaft” von Thomas Vormbaum” in ASHOLT, Martin, EISENHARDT Ulrich, PRINZ VON SACHSEN GESSAPHE, Karl August, ZWIEHOFF, Gabriele Hrsg.: *Strafrecht und juristische Zeitgeschichte. Symposium anlässlich des 70. Geburtstages von Thomas Vormbaum*, (Baden-Baden, Nomos), pp. 48-62

DONINI, Massimo (2003a): “Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, pp. 141-183.

DONINI, Massimo (2003b): *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia* (Padova, Cedam), pp. 115-161

DONINI, Massimo (2004): *Il volto attuale dell'illecito penale* (Milano, Giuffrè)

DONINI, Massimo (2005): “Democrazia penale e ruolo della scienza” in INSOLERA, Gaetano: *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale* (Bologna, Monduzzi), pp. 27-40

DONINI, Massimo (2018): “La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito”, *Legislazione penale*, pp. 1-28

DONINI, Massimo (2019): “Garantismo penale oggi”, *Criminalia*, 2020, pp. 393-421

DONINI, Massimo (2020): “Reati contro la P.A. e riconoscibilità del precetto. L'imputazione del formante amministrativo e di quello giurisprudenziale”, *Archivio Penale*, 2, pp. 523-545

DONINI, Massimo (2024): *Diritto penale*, PG, vol. 1, (Milano, Giuffrè Lefebvre)

DONINI, Massimo, KOSTORIS, Roberto, ORLANDI, Renzo (2025): *Conoscibilità del diritto e costruzione del precedente. diritto e processo penale tra massimario, dottrina e prassi* (Napoli, Jovene)

DONINI, Massimo (2026): *Diritto penale*, PG, vol. II (Milano, Giuffrè Lefebvre)

FERRAJOLI, Carlo Ferruccio, GENTILINI, Alessandro, MARCENÒ, Valeria, RESCIGNO, Giuseppe Ugo (2026): *La Costituzione inattuata. Un commentario articolo per articolo*, (Milano, Giuffrè)

FIANDACA, Giovanni (2022): “Il giurista (penalista) tra interpretazione, scienza, e politica. Un confronto con Domenico Pulitanò” in DODARO, Giandomenico, DOVA, Massimiliano, PECORELLA, Claudia, RUGA RIVA, Carlo (eds.): *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò* (Torino, Giappichelli), pp. 77-93

FORNASARI, Gabriele (2018): “Argomenti per una riserva di legge rafforzata in materia penale”, *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 162-715

FRANK, Reinhard (1898): “Die Überspannung der staatlichen Strafgewalt”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XVIII, pp. 733-750

GALANTE, Andrea (2021): *Legalità e mutamenti giurisprudenziali* (Firenze, Firenze University Press)

IGIMI, Mariko (2025): *Lex senza ius. Pensiero giuridico tradizionale in Asia orientale*, relazione al convegno nazionale dei romanisti *Pena privata e pubblica. Genesi, itinerari e prospettive. In ricordo di Cosimo Cascione*, Napoli, 5-6 giugno 2025

JAHN, Matthias (2016): “Strafverfassungsrecht: die Verfassung als Herausforderung” in TIEDEMANN, Klaus, SIEBER, Ulrich, SATZGER, Helmut, BURCHARD, Christoph, BRODOWSKI, Dominik (eds.): *Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. Erinnerung an Joachim Vogel*, Hrsg (Baden-Baden, Nomos), pp. 63-85

v. JHERING, Rudolf (1857): *Unsere Aufgabe* (tr. *Il nostro compito*, in *La lotta per il diritto*, Milano, Giuffrè), pp.1-48

KUHLEN, Lothar (2006): *Die verfassungskoforme Auslegung von Strafgesetzen* (Heidelberg, Müller)

MANES, Vittorio (2023): *Introduzione ai principi costituzionali in materia penale*, (Torino, Giappichelli)

MASSARO, Antonella (2021): *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica* (Napoli, Ed. Scientifica)

NAUCKE, Wolfgang (1982): “Die Kriminalpolitik des Marburgers Programms 1882”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Bd. 94, pp. 525-564

NAUCKE, Wolfgang (1985): *Die Wechselwirkung zwischen Strafziel und Verbrechensbegriff* (Stuttgart, Franz Steiner Verlag)

NAUCKE, Wolfgang (1993): “Schwerpunktverlagerungen im Strafrecht”, *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, pp.135-162

NAUCKE, Wolfgang (1995): “Die Aushöhlung der strafrechtlichen Gesetzlichkeit durch den relativistischen, politisch aufgeladenen strafrechtlichen Positivismus” in INSTITUT FÜR KRIMINALWISSENSCHAFTEN FRANKFURT A.M (eds.): *Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts*, Hrsg. (Peter Lang, Frankfurt a.M), pp. 483-497

NAUCKE, Wolfgang (1998): “I confini del diritto penale. Abbozzo del problema in sette tesi” in BORRÈ, Giuseppe, PALOMBARINI, Giovanni (eds.): *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela* (Milano, Franco Angeli), pp. 95-104

NAUCKE, Wolfgang, “Wissenschaftliches Strafrechtssystem und positives Strafrecht”, *Goldammer's Archiv für Strafrecht*, 1998, 263-275

NAUCKE, Wolfgang (1999): *Gesetzlichkeit und Kriminalpolitik* (Klostermann, Frankfurt a.M.)

NAUCKE, Wolfgang (2000a): “Entwicklungen der allgemeinen Politik und der Zusammenhang dieser Politik mit der Reform des Strafrechts in der Bundesrepublik Deutschland” in NAUCKE, Wolfgang: *Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts* (Baden-Baden, Nomos Verlag), pp. 393-409

NAUCKE, Wolfgang (2000b): *Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts* (Nomos, Baden-Baden)

NAUCKE, Wolfgang (2002): *Strafrecht. Eine Einführung* (München, Luchterhand)

NAUCKE, Wolfgang (2010): “Autobiographie” in HILGENDORF, Eric: *Die deutsche Strafrechtswissenschaft in Selbstdarstellungen*, Hrsg., (Berlin, De Gruyter), pp. 415-446

NAUCKE, Wolfgang (2011a): “La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico”, in DONINI, Massimo e PAVARINI, Massimo (eds.): *Sicurezza e diritto penale* (Bologna, BUP), pp. 79-89

PERRONE, Daria (2019): *Nullum crimen sine iure* (Torino, Giappichelli)

PULITANÒ, Domenico (2015): “‘Dommatica’ e giurisprudenza”, *Cassazione penale*, pp. 4277-4292

QUINTERO OLIVARES, Gonzalez (2004): *Adonde va el Derecho penal. Reflexiones sobre las leyes penales y los penalistas españoles* (Madrid, Civitas)

RECCIA, Eliana (2020): *Il valore del precedente e il carattere vincolante delle decisioni delle Sezioni Unite* (Torino, Giappichelli)

ROTOLO, Giuseppe (2018): *‘Riconoscibilità’ del precetto e modelli innovativi di tutela* (Torino, Giappichelli)

ROXIN, Claus e GRECO, Luis (2020): *Strafrecht*, AT, Bd. I (München, C.H.Beck)

SILVA SÁNCHEZ, Jesus-María (2010): *Aproximación al derecho penal contemporáneo* (Montevideo, Buenos Aires, BdeF)

SILVA SÁNCHEZ, Jesus-María (2018): *Malum passionis. Mitigar el dolor del derecho penal* (Barcelona, Atelier)

SANTANGELO, Alessandra (2022): *Precedente e prevedibilità* (Torino, Giappichelli)

VORMBAUM, Thomas (1995): “Politisches Strafrecht”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Bd. 107, pp. 734-776

VORMBAUM, Thomas (2003): “Aktuelles zur Lage des Strafrechts” in HÄBERLE Peter, MORLOK Marin, SCHNEIDER, Hans Peter (eds.): *Fest. Tsatsos* (Baden-Baden, Nomos), pp. 703-721, anche in VORMBAUM, Thomas: *Beiträge zum Strafrecht und zur Strafrechtspolitik* (Berlin, Lit Verlag) 2018, pp. 57-77

VORMBAUM, Thomas (2011b): “Fragmentarisches Strafrecht in Geschichte und Dogmatik”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, pp. 660 – 690 (tr. it. “Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica”, *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2015, pp. 51-72)

VORMBAUM, Thomas (2013): *Storia moderna del diritto penale tedesco. Una introduzione*, 2^a ed. (Padova, Cedam)

VORMBAUM, Thomas (2018a): *Saggi di storia del diritto penale moderno* (Napoli, ESI)

VORMBAUM, Thomas (2018b): “Storia moderna del diritto penale tedesco. Prima lezione” in VORMBAUM, Thomas: *Saggi di storia del diritto penale moderno* (Napoli, ESI), pp. 9-26

VORMBAUM, Thomas (2018c): “Strafgesetze als Verfassungsgesetze. In memoriam Knut Amelung”, *JuristenZeitung*, pp. 53-63



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>